

# Federazione Internazionale Professionisti della Danza Italia

## Sommario

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE .....	2
Art. 2 - OGGETTO E SCOPO .....	2
Art. 3 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI .....	4
Art. 4 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE .....	5
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI .....	6
Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO .....	8
Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	9
Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.....	10
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	13
Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	14
Art. 11 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	18
Art. 12 - IL PRESIDENTE.....	19
Art. 13 - IL VICE PRESIDENTE .....	19
Art. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE .....	20
Art. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	21
Art. 16 - IL REVISORE LEGALE (MONOCRATICO O COLLEGIALE).....	22
Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE .....	23
Art. 18 - PATRIMONIO.....	24
Art. 19 - LIBRI SOCIALI .....	24
Art. 20 - SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE .....	25
Art. 21 - DISPOSIZIONE FINALE.....	25

---

## Art. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

---

*L'anno 2023 il giorno 4 del mese di Luglio è Stata costituita la libera Associazione di Professionisti della Danza denominata Federazione Internazionale Professionisti Danza Italia Di seguito Associazione FIPD Italia*

L'Associazione ha durata illimitata, con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria e spetterà al Consiglio Direttivo con propria delibera così come l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, previa comunicazione alla Prefettura di competenza territoriale del domicilio del Presidente pro-tempore – U.T.G. – come previsto dall'art. 4 co. 2 del D.P.R. nr. 361/2000.

È possibile spostare la sede in ogni parte del territorio Nazionale. L'associazione opera a livello nazionale ed Internazionale.

---

## Art. 2- OGGETTO E SCOPO

---

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza tra tutti gli associati.

Gli aspetti relativi all'organizzazione interna dell'associazione sono disciplinati dal Regolamento Generale deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a. Formare gli aspiranti maestri di ballo e tecnici di danza sportiva.
- b. Promuovere e incoraggiare la diffusione del ballo, della danza e delle arti coreutiche favorendone lo sviluppo in ogni sua forma.
- c. Promuovere, pubblicizzare e rendere manifesta l'arte del ballo e della danza in tutte le sue forme, dal punto di vista sociale e culturale, educativo e fisico.

- d. Promuovere, incoraggiare e facilitare gli scambi di informazioni e notizie su tutto ciò che concerne il ballo, sia nell'ambito nazionale che internazionale.
- e. Promuovere e incoraggiare i rapporti con le Associazioni e le Federazioni professionali ed amatoriali nazionali, estere ed internazionali.
- f. Realizzare attività di formazione e aggiornamento per maestri e tecnici delle varie discipline contemplate nel presente statuto, nel Regolamento Generale e Tecnico.

L'Associazione ha il precipuo compito di promuovere, tutelare, vigilare sull'attività del Maestro di Ballo (di ogni ordine e grado), nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti agevolando il rispetto delle regole deontologiche sancite in apposito codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14/1/2013 n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26/1/2013, n. 22), inerente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

L'associazione può aderire o affiliarsi ad Enti, Federazioni, ecc.

L'Associazione si propone di:

- a. Formare e certificare i maestri di ballo.
- b. Promuovere la formazione permanente dei propri associati avvalendosi delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazioni delle competenze a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento al D.lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13.
- c. Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento a garanzia del cittadino consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge n. 4 /2013.
- d. Realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri iscritti, riservandosi di attivare le procedure per la "certificazione di conformità a norme tecniche UNI" di cui all'art. 9 della Legge n. 4/2013.
- e. Provvedere alla formazione permanente degli iscritti.
- f. Promuovere il rispetto della deontologia professionale attraverso un codice di condotta, che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) Legge n. 4/2013.
- g. Svolgere il ruolo di rappresentanza professionale, in quanto associazione di categoria, in ogni ambito istituzionale, in modo particolare a titolo indicativo e non esaustivo, presso

il Ministero della Giustizia per il riconoscimento della professione secondo il D.lgs. n. 206/2007, presso UNI per la formazione della professione, presso gli Organi di certificazione accreditati Accredia.

- h.* Tutelare la professionalità e la dignità dei propri associati.
- i.* Realizzare e gestire il registro dei professionisti iscritti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) Legge n. 4/2013.
- j.* Autorizzare gli iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge n. 4/2013.
- k.* Fornire consulenza sui programmi di cui all'oggetto sociale, a livello nazionale, europeo, internazionale per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

---

### Art. 3- ATTIVITA' ISTITUZIONALI

---

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà:

- a.* Organizzare e/o patrocinare competizioni, manifestazioni, spettacoli di ballo in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- b.* Svolgere corsi di aggiornamento e formazione culturale e professionale.
- c.* Organizzare stage di formazione tecnica orientati al raggiungimento dei crediti formativi necessari per l'ammissione alle sessioni d'esame per il conseguimento dei certificati professionali rilasciati dall'Associazione.
- d.* Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione, la pubblicazione di dispense, libri, testi, materiale didattico, cd audio e video, pubblicazioni periodiche, indagini, ricerche, studi di bibliografie, newsletters, ecc.

- e. Organizzare seminari, conferenze, gruppi di discussione su materie di comune interesse
- f. Promuovere i suoi membri come rappresentanti autorevoli della danza in Italia ed estero attraverso iniziative pubbliche nazionali , Internazionali o locali.
- g. Sviluppare tutti gli strumenti che possono essere utili ai soci nella pratica professionale.
- h. Compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sia in Italia che all'estero ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, salvaguardando sempre l'integrità del patrimonio, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili o immobili, anche a titolo gratuito nonché l'assunzione di finanziamenti e/o mutui nell'interesse esclusivo dell'Associazione.
- i. Partecipare a società o enti italiani e stranieri che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione, nonché operare anche congiuntamente con enti, istituti, associazioni, società ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri aventi scopi simili a quelli dell'ente. In tal caso l'Associazione dovrà allegare al proprio rendiconto consuntivo anche quello degli organismi a cui partecipa.

---

## Art. 4- MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

---

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo; quest'ultimo delibererà al riguardo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, a suo insindacabile giudizio, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

La forma e la modalità di compilazione della Domanda di Ammissione quale Socio sono descritte nel Regolamento Generale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

In caso di mancato, motivato, accoglimento della richiesta, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea ordinaria inviando una richiesta al Segretario Generale, con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano della stessa, sulla quale verrà apposta la relativa ricevuta, comprensiva della data, da parte di quest'ultimo e/o della persona preposta.

L'Assemblea delibererà nella prima riunione utile (e comunque non oltre 90 giorni) e l'esito verrà comunicato al richiedente con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso in cui il ricorso all'Assemblea ordinaria, avrà esito negativo e quindi, il mancato accoglimento della richiesta di Ammissione venga confermato, il ricorrente dovrà farsi carico dei costi derivanti dall'organizzazione dell'Assemblea.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di socio le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere ( che abbiano residenza o domicilio in Italia) di accertata moralità, che ne condividono gli scopi.

In particolare, l'accettazione della domanda di ammissione è subordinata alla verifica dei seguenti requisiti :

- avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.
- essere in possesso delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della professione di maestro Danza/ Ballo secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi della stessa, i suoi percorsi formativi e di sviluppo tecnico e voglia avvicinarsi alla danza / Ballo.
- adempiere regolarmente agli obblighi formativi definiti dal Regolamento Tecnico.

Si dovranno, altresì, obbligatoriamente e senza riserve accettare, lo Statuto, Il codice deontologico ed i regolamenti interni dell'Associazione nonché condividerne gli scopi associativi.

Le licenze dei soci provenienti da altre organizzazioni similari, equipollenti e/o affini saranno soggette a valutazione da parte del Consiglio Direttivo. L'allineamento delle licenze non è automatico ma è subordinato alla valutazione del piano carriera.

---

## Art. 5- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

---

L'iscrizione all'Associazione vale per l'intero anno solare in cui viene effettuata.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della prima quota associativa annuale dovrà essere contestuale all'accoglimento dell'istanza quale socio, mentre il rinnovo, per tutti i soci, dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

La quota del socio non è trasmissibile né ereditabile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamenti annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli aderenti effettuare liberamente versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatte salve le quote associative annuali che sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, né di morte, dimissioni (recesso) o esclusione dei soci dall'Associazione, si potrà ripartire quanto versato all'Associazione.

All'atto della richiesta di ammissione, il socio:

- a. Si obbliga con puntualità al pagamento della quota associativa annuale che il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente, pena l'esclusione dall'Associazione.
- b. Si obbliga a tenere una condotta irreprensibile evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all'immagine ed al funzionamento dell'Associazione.
- c. Si obbliga ad aggiornare il Consiglio Direttivo su eventuali variazioni dei propri recapiti per ricevere le comunicazioni da parte dell'Associazione.
- d. Si obbliga a condividere gli scopi dell'Associazione ad accettare e rispettare il presente statuto, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, i regolamenti, il codice deontologico, nonché ogni altro atto regolante la vita dell'Associazione.
- e. Si impegna a partecipare alla vita associativa, contribuendo nei modi e nei termini stabiliti dagli organi associativi al funzionamento dell'Associazione stessa, sostenendone le iniziative e concorrendo al raggiungimento degli scopi sociali.

Contestualmente all'approvazione del presente statuto, il Segretario Generale comunicherà a tutti i soci che non sono in regola con il versamento della quota sociale che, devono provvedere a saldare tutte le quote mancanti entro 15 giorni dalla data della comunicazione oppure perderanno immediatamente la qualifica di socio.

Inoltre, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto vengono aboliti i soci "Onorari".

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- Di essere informati e di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.
- Di accedere e frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura della stessa (in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Generale).

- Di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletto alle cariche sociali (elettorato attivo e passivo).
- Di recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al Consiglio Direttivo, con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano della stessa sulla quale verrà apposta la relativa ricevuta, comprensiva della data, da parte del Segretario Generale e/o della persona preposta; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica della volontà del recesso.

Le prestazioni fornite dagli associati sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni d'esame o stage tecnici e/o rimborsi delle spese effettivamente sostenute per gli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa, per conto dell'Associazione, preventivamente concordate ed autorizzate dal Segretario Generale e ratificate dal Consiglio Direttivo.

---

## Art. 6- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

---

La qualifica di socio si perde per:

- a.* Per decesso.
- b.* dietro presentazione di dimissioni scritte (recesso) inviate al Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente art. 5.
- c.* per morosità nel pagamento della quota associativa annuale oltre il 31 gennaio dell'anno in questione non sanata entro il 31 marzo successivo, a seguito di formale sollecito inviato dal Segretario Generale con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano dello stesso sul quale verrà apposta la relativa ricevuta, comprensiva della data, da parte del socio moroso.
- d.* per interdizione, inabilitazione o condanne per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.
- e.* per aver tenuto un comportamento tale da danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione, gli associati ed i suoi rappresentanti.
- f.* Per avere svolto attività in contrasto con gli scopi sociali.



L'esclusione del socio per gravi motivi può essere proposta dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, ed è deliberata dall'Assemblea con il voto dei 3/4 dei presenti ed ha luogo per le cause sopra indicate dalla lettera c) alla lettera f).

Contro il motivato provvedimento di esclusione, il socio potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri ovvero entro sei mesi (6), all'Autorità Giudiziaria.

L'esclusione verrà notificata con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano del provvedimento da parte del Segretario Generale e/o persona preposta che provvederà a far apporre la relativa ricevuta, comprensiva della data, al socio ricorrente.

Nel caso in cui il socio presenti ricorso al Collegio dei Probiviri, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia da parte del medesimo organo.

A seguito di conferma dell'esclusione, da parte del Collegio, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, la stessa avrà efficacia dalla notifica effettuata con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano della stessa al socio escluso, da parte del Segretario Generale e/o persona preposta. Il ricevente dovrà apporre la relativa ricevuta comprensiva della data.

Il socio del quale è proposta l'esclusione non ha diritto di voto nell'Assemblea che delibera sulla sua esclusione.

---

## Art. 7- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

---

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. Il Vicepresidente Vicario
5. Il Vicepresidente
6. Il Segretario Generale
7. il Consiglio di Presidenza
8. il Revisore legale monocratico (monocratico o collegiale)
9. il Collegio dei Probiviri

---

## Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

---

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e senza morosità pregresse non sanate.

In caso di sanzioni/provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, gli associati potranno partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'associato non può delegare un altro associato al fine di rappresentarlo.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli associati, persone fisiche che, al momento della convocazione dell'Assemblea, siano in possesso, contemporaneamente, dei requisiti di seguito descritti:

- a. avere compiuto la maggiore età (18 anni).
- b. essere iscritto da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati escludendo il mese nel quale sarà tenuta l'Assemblea elettiva.
- c. essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere a proprio carico morosità pregresse non sanate.

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo ritenuto opportuno purché fornisca prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

La stessa verrà inoltrata ad ogni socio, all'indirizzo/recapito riportato nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, con avviso spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza 7 giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione che dovrà avvenire entro le 24 ore successive, il luogo e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione provenga dai soci, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla richiesta stessa.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente, Dal Vicepresidente Vicario o dal socio più anziano nella carica.

Il Presidente si avvale del Segretario Generale per redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (anche avvalendosi del verbale a lui trasmesso dal Comitato Elettorale), dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a. Approva entro il 30/04 di ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiusosi il 31/12 e quello previsionale per l'esercizio successivo, predisposti dal Segretario Generale.
- b. Delibera nella prima riunione utile e comunque non oltre 90 giorni, sul mancato accoglimento dell'adesione all'Associazione dell'aspirante socio come indicato all'Art. 4.
- c. Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo nonché valuta eventuali modifiche provenienti dal Collegio dei Probiviri.
- d. Approva l'ammontare della quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- e. Provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri, nonché del Presidente.
- f. Nomina il Collegio dei Probiviri ed il Revisore Legale (monocratico o collegiale).
- g. Approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo.
- h. Delibera in ordine all'esclusione dei soci, per gravi motivi, anche su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art. 6.
- i. Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, eventualmente anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente statuto nel seguente ordine di priorità:

- ripianamento di eventuali perdite di gestione;
  - eventuale ricostituzione del patrimonio;
  - potenziamento incremento e miglioramento delle attività svolte dall'Associazione;
- j.* Revoca l'incarico al Revisore Legale monocratico o collegiale per giusta causa, anche su proposta del Consiglio Direttivo.
- k.* Determina l'eventuale trattamento economico del Revisore Legale monocratico o collegiale che non dovrà comunque superare i limiti indicati dall'art. 10 VI<sup>a</sup> co. lett. c) del D. Lgs nr. 460/97.
- l.* Determina l'eventuale compenso dei membri del Collegio dei Probiviri definendone l'entità e la forma di corresponsione.
- m.* Delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa spettante in base alla Legge o allo statuto.
- n.* Ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e/o urgenza entro il termine di 45 giorni.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- a.* Sulle modificazioni del presente statuto.
- b.* Sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.
- c.* Su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla Legge o allo statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le modifiche diventeranno efficaci con l'iscrizione nel registro persone giuridiche.

Il Presidente dell'Associazione, ove se ne presenti la necessità, può promuovere la riforma dello Statuto in accordo con Il Consiglio Direttivo.

In caso di modifica statutaria la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e deve essere accompagnata dalla proposta di modifica.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario Generale e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale e/o invio all'indirizzo/recapito presente nel libro degli associati.

Le delibere dell'Assemblea obbligano tutti i soci ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in Assemblea, su invito, ma senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

---

## Art. 9- CONSIGLIO DIRETTIVO

---

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri compresi il Presidente, il Vicepresidente Vicario ed il Vicepresidente.

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea che determina anche il numero dei componenti. La maggioranza dei membri del Consiglio dovrà possedere e dimostrare conoscenze tecniche ed esperienze adeguate al mondo del ballo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino all'approvazione del quarto esercizio sociale e comunque fino a quando non siano stati nominati i loro successori.

Gli stessi sono rieleggibili.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, vengono nominati:

- a. Il Consiglio di Presidenza
- b. Il Segretario Amministrativo

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade :

per dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei consiglieri. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea in sede straordinaria che verrà convocata entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni e dovrà avere luogo nei successivi 15 giorni. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente (dimissionario o no) a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio", il Vicepresidente Vicario ne svolgerà le funzioni.

In caso di dimissioni e/o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte direttamente dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano nella carica che, entro 30 giorni dall'evento, convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche; quest'ultima dovrà avere luogo entro i successivi 15 giorni.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella di tutte le commissioni in essere nonché la revoca di ogni altro incarico ad eccezione del Presidente del Collegio dei Probiviri che rimarrà in carica, per supervisionare i lavori del Comitato Elettorale, fino alla ricostituzione, in seguito all'accettazione, dei nuovi amministratori. Qualora un componente del Consiglio non fosse più disponibile per qualunque motivo (dimissioni, decesso, esclusione, decadenza, ecc.) il medesimo organo provvederà alla sua sostituzione mediante il subentro dei candidati non eletti in ordine di graduatoria ovvero, esaurito l'elenco dei votati, mediante cooptazione di altro associato.

I consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile che provvederà alla conferma o alla elezione di nuovi Consiglieri.

---

## Art. 10- FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

---

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo dell'associazione investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; compie tutti gli atti necessari all'attuazione dello statuto, delle delibere e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, oltre ad ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale esenti da sanzioni disciplinari/provvedimenti in corso di esecuzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando richiesto dal Presidente o da almeno 1/3 dei suoi membri ed in questo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni ovvero su richiesta del Revisore Legale.

La convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno, purché fornisca la prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario. La stessa verrà inoltrata ad ogni Consigliere all'indirizzo/recapito riportato nel libro degli associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e le deliberazioni assunte valide quando sono presenti la totalità dei suoi membri e questi si dichiarino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza avere manifestato opposizione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le delibere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero dal Vicepresidente Vicario.

In seno al Consiglio non sono ammesse deleghe.

Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i presenti.

La delibera dovrà essere trascritta, in ordine cronologico, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Il Revisore Legale monocratico o collegiale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Non sono nominabili, e se nominati decadono dalla carica di membro del Consiglio Direttivo persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile.

Qualora fosse nominato come membro del Consiglio Direttivo, chi ricopra incarichi o svolga attività anche in altre Associazioni e/o Fondazioni, lo stesso si asterrà dalle votazioni dalle quali derivi un conflitto di interesse.

Il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipa a 3 riunioni consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso da notificarsi con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano del relativo provvedimento, da parte del Segretario Generale e/o persona preposta, sul quale verrà apposta la relativa ricevuta, comprensiva della data, da parte del consigliere decaduto.

Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Anche le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere per audio conferenza o audio videoconferenza con le medesime modalità, prerogative ed alle stesse condizioni dell'Assemblea di cui all'art. 8.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere firmati da tutti i partecipanti (possibilmente con l'uso di firma elettronica).

Compete al Consiglio Direttivo:

- a. Convocare l'Assemblea con le modalità previste all'Art. 8.

- b. Predisporre gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- c. Predisporre il Regolamento Generale così come richiamato dallo Statuto, nonché altri eventuali regolamenti che riterrà opportuno emanare al fine di una corretta gestione dell'Associazione e di una coerente regolamentazione delle attività professionali dei soci per la successiva approvazione dell'Assemblea. Ove se ne presenti la necessità il Presidente ed il Collegio dei Probiviri possono promuovere la riforma dei relativi regolamenti.
- d. Organizzare e curare l'aggiornamento tecnico e professionale dei Soci, sia in proprio sia delegando la funzione a Soci ritenuti idonei.
- e. Approvare il pagamento di qualsiasi spesa o conto.
- f. Proporre all'Assemblea l'utilizzo di eventuali eccedenze di bilancio dando priorità:
  - Al ripianamento di eventuali perdite di gestione.
  - All'eventuale ricostituzione del patrimonio.
  - Al potenziamento, incremento e miglioramento delle attività svolte dall'Associazione.
- g. Proporre con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dell'associato per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
- h. Proporre all'Assemblea la revoca, per giusta causa, dell'incarico del Revisore Legale (monocratico o collegiale).
- i. Proporre all'Assemblea l'eventuale scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.
- j. Gestire con diligenza e prudenza il patrimonio dell'Associazione nonché decidere sugli investimenti patrimoniali; a tal proposito il Consiglio provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, salvaguardando l'integrità del patrimonio stesso.
- k. Deliberare sull'utilizzo di proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali che comunque devono essere in armonia con le finalità dell'Associazione.
- l. Deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune.
- m. Deliberare l'apertura o la chiusura di sedi secondarie, in Italia ed all'estero, definendo linee guida e istruzioni operative per la gestione di dette sedi.



- n.* Deliberare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea per motivi di necessità e/o urgenza da sottoporre alla stessa per la relativa ratifica entro il termine di 45 giorni.
- o.* Deliberare la perdita della qualifica di socio nei casi che non competono all'Assemblea.
- p.* Deliberare partenariati, affiliazioni, federazioni, sovvenzioni.
- q.* Deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti ai sensi dell'Art. 4.
- r.* Deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni o lasciti testamentari o rifiutare gli stessi nel caso comportino vincoli non in linea con lo scopo dell'Associazione.
- s.* Conferire eventuali deleghe di funzioni ad uno o più membri del Consiglio medesimo nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.
- t.* Verificare costantemente l'andamento di eventuali piani di lavoro annuali e pluriennali.
- u.* Nominare i componenti del Settore dell'Istruzione e Formazione (S.I.F.).
- v.* Nominare il Segretario Generale ed il Consiglio di Presidenza.
- w.* Ratificare entro 60 giorni i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza.
- x.* Ratificare gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni d'esame o stage tecnici e/o rimborsi delle spese effettivamente sostenute per gli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa, per conto dell'Associazione, preventivamente concordate ed autorizzate dal Segretario Generale.
- y.* Istituire gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
- z.* Istituire comitati consultivi con funzioni specifiche qualora se ne ravveda la necessità.
- aa.* Stabilire l'importo delle quote associative annuali definendo la modalità di pagamento per la successiva approvazione dell'Assemblea.
- bb.* Determinare i contributi per le diverse prestazioni offerte dall' Associazione definendo le modalità di pagamento.
- cc.* Costituire eventuali organi territoriali locali.
- dd.* Avvalersi di consulenti esterni per sviluppare le attività previste dall' Associazione;

*ee.* Effettuare donazioni in favore di altri enti ed istituzioni.

*ff.* Valutare le licenze dei soci provenienti da altre organizzazioni similari, equipollenti e/o affini.

*gg.* Accogliere segnalazioni e/o suggerimenti per apportare eventuali modifiche ai regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

---

## Art. 11- IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

---

Il Consiglio di Presidenza deve essere costituito dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale; nel caso di assenza del Vicepresidente Vicario o del Segretario Generale, verrà invitato a partecipare il consigliere con più anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza ha la medesima scadenza del Consiglio Direttivo.

Viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione, per iscritto, attraverso strumenti cartacei e/o telematici. Il relativo verbale verrà sottoscritto dal Segretario Generale, in sua assenza da chi lo sostituisce.

Possono essere invitati a partecipare, uno o più esperti esterni con particolare esperienza e capacità nello specifico settore di competenza.

Il Consiglio di Presidenza:

*a.* Fissa il calendario degli esami professionali.

*b.* Autorizza eventuali sessioni straordinarie per lo svolgimento di esami nonché autorizza la costituzione di sedi decentrate straordinarie per lo svolgimento degli stessi.

Al Consiglio di Presidenza competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio Direttivo, tutto o parte dei poteri di ordinaria amministrazione.

---

## Art. 12- IL PRESIDENTE

---

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed ha la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- a.* Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e può convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
- b.* Firma o controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione, salvo quelli imputabili esclusivamente agli organi indipendenti.
- c.* Garantisce il coordinamento del Consiglio Direttivo.
- d.* Supervisiona il buon andamento dell'Associazione.
- e.* Cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione.
- f.* Adotta i provvedimenti ritenuti opportuni o dovuti nei casi di urgenza ed indifferibilità per la salvaguardia dei diritti ed interessi dell'Associazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo non oltre il termine di 60 giorni dall'assunzione degli stessi.

---

## Art. 13- IL VICE PRESIDENTE

---

Il Vicepresidente Vicario, ovvero, il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea e resta in carica fino alla naturale scadenza dello stesso.

Il Vicepresidente Vicario lavora in coordinamento con il Presidente, lo rappresenta in caso di sua assenza, di impedimento temporaneo o in caso di dimissioni e/o in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Presiede il Consiglio Direttivo in assenza/ indisponibilità del Presidente.

---

## Art. 14- IL SEGRETARIO GENERALE

---

Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea con la medesima scadenza del CDN. Dirige l'ufficio di segreteria con il compito di:

- a.* Predisporre entro il 31/03 di ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiusosi il 31/12 e quello previsionale per l'esercizio successivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea.
- b.* Redigere e controfirmare i verbali delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, e del Consiglio di Presidenza.
- c.* Provvedere all'esazione delle quote d'iscrizione.
- d.* Provvedere all'esazione delle quote d'esame.
- e.* Provvedere all'esecuzione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Associazione.
- f.* Comunicare al Consiglio Direttivo i nominativi dei soci morosi per l'invio del formale sollecito.
- g.* Convalidare, tramite controfirma, gli attestati rilasciati dell'Associazione.
- h.* Curare l'aggiornamento dell'elenco degli associati ogni qualvolta si renda necessario.
- i.* Curare la custodia dei libri sociali, del libro verbali e di tutti i documenti e degli ~~gli~~ atti relativi alla vita dell'Associazione.
- j.* Concordare preventivamente ed autorizzare eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni d'esame o stage tecnici e/o rimborsi delle spese effettivamente sostenute per gli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa, per conto dell'Associazione, per la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

---

## Art. 15- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

---

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, rieleggibili, nominati dall'Assemblea; la stessa, in fase di elezione, nomina il Presidente del Collegio dopo attenta verifica della professionalità e delle relative competenze.

Il Collegio dei Probiviri avrà la medesima scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga a mancare un componente del Collegio l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo componente avrà la medesima scadenza di quello sostituito.

L'Assemblea può definire un eventuale compenso per i membri del Collegio dei Probiviri determinandone l'entità e la forma di corresponsione.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con l'iscrizione all'Associazione qualora si rilevi un conflitto di interessi.

Il Collegio è responsabile dello Sportello per il Cittadino Consumatore (u.r.p.) ed inoltre:

- a.* Decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati e/o tra questi e l'Associazione o i suoi organi;
- b.* Decide sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti nonché su eventuali controversie che li riguardino.
- c.* Verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti anche su segnalazione del Presidente.
- d.* Decide sul ricorso proposto dal socio escluso per gravi motivi dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6.
- e.* Vigila sul rispetto del codice etico e deontologico.
- f.* Segnala al Consiglio Direttivo eventuali modifiche da apportare ai regolamenti da sottoporre all'Assemblea per la successiva approvazione.
- g.* Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio è possibile ricorrere al Giudice ordinario.
- h.* Il Presidente del Collegio fa parte del Comitato Elettorale.

---

## Art. 16- IL REVISORE LEGALE (MONOCRATICO O COLLEGIALE)

---

L'Assemblea nomina il Revisore Legale monocratico ovvero collegiale: in questo caso sarà composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Il Revisore Legale ed almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo.

Il Collegio elegge fra i suoi membri il proprio Presidente qualora venga stabilita la nomina di un organo collegiale.

Il/I Revisore/i vigila/vigilano sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e sul suo concreto funzionamento.

Vigila/vigilano, altresì, sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta/accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina/esaminano le proposte di rendiconto preventivo e consuntivo predisposte dal Segretario Generale, redigendo apposite relazioni e pareri per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, nonché effettua verifiche di cassa.

Dura/durano in carica quattro esercizi e scade/scadono con l'approvazione del rendiconto del quarto esercizio. È/sono rieleggibile.

Non può essere nominato Revisore e, se nominato, decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice civile e, comunque, dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

L'incarico può essere revocato per giusta causa (inosservanza dei doveri connessi alla funzione, comportamenti pregiudizievoli della reputazione dell'Associazione, ecc..) anche su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea da notificarsi con Raccomandata A/R, PEC ovvero consegna a mano della stessa, da parte del Segretario Generale e/o persona preposta sulla quale verrà apposta la relativa ricevuta, comprensiva della data, da parte del revisore revocato.

Il/I Revisore/Revisori può/possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

Delle verifiche è redatto verbale, trascritto su apposito registro numerato e progressivo, sottoscritto dal Revisore/Revisoria.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo nonché con ogni altro incarico conferito dall'Associazione medesima dalla quale possa nascere un conflitto di interesse.

In caso di retribuzione l'eventuale compenso non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 10 VI co. lett. c) del D. Lgs nr. 460/97.

In caso di sostituzione per qualunque causa il membro uscente verrà surrogato dal supplente più anziano nella carica e ciò per il periodo di durata dell'incarico originario. Al venir meno della possibilità di funzionamento dell'organo per mancanza dei membri nel numero minimo, il Consiglio Direttivo richiederà la nomina di nuovi membri all'Assemblea.

Il Revisore/i del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

---

## Art. 17- ESERCIZIO SOCIALE

---

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 31/03 di ogni anno, il Segretario Generale predispone il rendiconto dell'esercizio chiusosi il 31/12 e quello previsionale per l'esercizio successivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci, con la relativa documentazione, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo e preventivo accompagnati dalla relazione del Revisore (monocratico o collegiale) verranno sottoposti all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli art. 2423 e seguenti del c.c.

Il bilancio deve essere strutturato in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, chiarezza e completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

---

## Art. 18- PATRIMONIO

---

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Quote di iscrizione dei soci.
- Contributi corrisposti dai soci finalizzati a progetti, eventi, attività formativo - didattiche ed ogni altra attività istituzionale in genere.
- Contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici e privati o persone fisiche.
- Contributi e finanziamenti della gestione e/o partecipazione di servizi, progetti, attività di vario genere.
- Proventi della gestione del patrimonio.

I proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell'Associazione; il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzo degli stessi, garantendo il rispetto delle finalità statutarie.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari che deve essere gestito in modo coerente con la natura dell'Associazione, quale ente senza scopo di lucro.

L'Amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.

---

## Art. 19- LIBRI SOCIALI

---

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale monocratico, nonché il libro degli aderenti all'Associazione aggiornandolo ogni qualvolta si renda necessario.



Ogni associato può esaminare i libri sociali facendo pervenire richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà metterli a disposizione, per la consultazione, presso la sede entro e non oltre sette giorni lavorativi dal deposito della richiesta.

Della loro tenuta e custodia è delegata la Segreteria Generale.

La consultazione dei documenti dovrà avvenire secondo principi di correttezza e buona fede.

---

## Art. 20- SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

---

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria secondo modalità e termini di cui al precedente art. 8 provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

Oltre che per i motivi indicati nell'art. 27 del c.c. l'Associazione si estingue per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animino l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe.

---

## Art. 21- DISPOSIZIONE FINALE

---

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle norme di Legge in materia.

